



CITTÀ DI LOREO (RO)

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2022 –

Il Comune di LOREO indice il presente Bando di Concorso per l'anno 2022 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di LOREO nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità. Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripristinare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n° 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

1. cittadini italiani;
2. cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
3. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
4. titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
5. stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

6. residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso;
7. non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
8. non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
9. non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
10. situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore a € 20.755,00;
11. non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento. Per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituito dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n° 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| a) economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
- indicatore ISEE-ERP da 0,00 a 2.000,00
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti 5;
punti da 5 a 1; | 2.
3.
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
- da dieci a trenta anni
- oltre i trenta anni | punti 7;
punti 5; |
| b) presenza di persone anziane di età:
- compresa fra anni 65 e anni 75
- di età oltre i 75 anni | punti da 1 a 3; | g) emigrati che dichiarano nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni | punti 2;
punti da 1 a 5. |
| c) presenza di persone con disabilità:
1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi(*)
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5/02/1992 n. 104/92 (*) | punti 3;
punti 5; | Condizioni oggettive:
a) condizioni abitative improprie dovute a:
1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq 14)
5. alloggio antigienico
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatta salva la causa di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate
c) mancanza di alloggio da almeno un anno | punti 2;
punti da 1 a 5.
punti 10;
punti 1;
punti da 2 a 4;
punti 2;
punti 12;
punti 14. |
| (*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili. | | | |
| d) genitore solo con figli a carico:
1. per figli minorenni:
- da 1 a 3
- oltre i tre figli
2. per figli maggiorenni:
- da 1 a 3
- oltre i tre figli | punti da 2 a 5;
punti 5;
punti da 1 a 3;
punti 3; | | |
| e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
1. senza figli | punti 3; | | |

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27/5/2022, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 58, comma 2, della Legge Regionale n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio: punti da 1 a 8:

1. per i nuclei composti da soli anziani di età pari o superiore a 65 anni e con:
- ISEE da 3.000,01 a 6.000,00
- ISEE da 6.000,01 a 10.000,00

1) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al seguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso il Comune.

1. documentazione assistente le condizioni di antichità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
2. documentazione assistente al matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubeni fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
3. documentazione assistente la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
4. documentazione assistente la condizione di emigrato;
5. provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
6. verbale di conciliazione giudiziaria (*);
7. ordinanza di sgombero (*).

I documenti consegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

2) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso e quindi **entro il 16 dicembre 2022**.

Per presentare la domanda con la procedura informatica sopra prevista si dovrà:

- utilizzare la procedura on-line di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o CIE, necessari per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Per presentare la domanda collegarsi al sito www.comune.loreo.ro.it;

Oppure:

- prendere prima un appuntamento con l'Ufficio Casa del Comune (che poi fisserà l'eventuale appuntamento con l'Ater di Rovigo) inviando una mail al seguente indirizzo: serviziosclastici@comune.loreo.ro.it contattando telefonicamente l'Ufficio al seguente numero: 0426 336821.

Le domande, rese in forma digitale, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo comunale, entro il suddetto termine.

3) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro **centoventi giorni** dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per Comuni ad alta tensione abitativa, per l'ATER qualora delegata da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

In caso di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

Nei casi di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare di richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro **dieci giorni** dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei **tre giorni** successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

4) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, **dando la precedenza ai nuclei familiari che presentino le condizioni oggetto di riserve previste dal bando** a seguito delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/5/2022 e quindi:

a) 4 % a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del Bando;

b) 4 % a favore di coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro 1 anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

Nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a 4 anni ed in ragione del loro numero;

c) 8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con 1 o più figli a carico.

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 39/2017 è stabilita l'aliquota del 10% per assegnazioni a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto.

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2017 è stata deliberata l'aliquota del 10% per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.